

STUDIO LEGALE
AVV. CLAUDIO MARCONI
Via Scivvia n.7 - 58100 GROSSETO
Tel.0564.21176 - Fax 0564.410644
claudiomarconi@pec.ordineavvocatigrosseto.com

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Controricorso ex art. 370 c.p.c.

Per: CURATELA DEL FALLIMENTO BIEMME COSTRUZIONI

S.n.c. di Bardi e Milani (c.f.: 00211420534) in persona del Curatore Rag. Daniele Moretti (MRTDNL60R25G716E), con studio in Grosseto, Via Ombrone n.3, nominato dal Tribunale di Grosseto con sentenza del 5.12.2002, in forza di decreto autorizzativo del G.D. ai Fallimenti del 24.1.2019, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Marconi (MRCCLD55M23H501K/claudiomarconi@pec.ordineavvocatigrosseto.com /fax n.0564.410644.) del Foro di Grosseto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mattia Ricci (RCCMTT76M24A944Q/mattiaricci@ordineavvocatiroma.org/fax 06.636606), in Roma, Via A. De Gasperi n.21, in forza di procura speciale in calce al presente atto

- resistente,

Contro: FALZEA BRUNO (FLZBRN56B08H224A), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Maria Tiraboschi (giuseppemariatiraboschi@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, presso di questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Verona n.9,

- ricorrente;

Oggetto: impugnazione della sentenza n.1108/2018 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, pubblicata il 18.5.2018, non notificata.

Svolgimento del processo

Il sig. Falzea Bruno conveniva in giudizio avanti il Tribunale di

Grosseto la Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani, con atto di citazione notificato il giorno 08.06.1994, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, a) dichiarare l'obbligo della convenuta di restituire la somma anticipata dall'attore, pari a lire 50.000.000, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo; b) dichiarare l'obbligo della convenuta di procedere a frazionamento del mutuo della B.N.L. sull'immobile oggetto di compravendita, con contestuale accollo per la quota parte di lire 55.000.000 in capo all'attore; c) dichiarare, ex art.2932 c.c., avvenuto il trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita per cui è causa, in particolare: l'appartamento di civile abitazione sito al piano 1°, scala "D", e distinto con l'interno n.1, composto di ingresso-soggiorno, cucina, ripostiglio, disimpegno, tre camere da letto, bagno principale con vasca, bagno di servizio con doccia, confinante con l'appartamento interno 2D e vano scale, con box ad uso autorimessa al piano terra distinto con il nr.16, con adiacente ripostiglio; il tutto identificato catastalmente al N.C.E.U. al Fg. 92, part. 617, sub. 18 e 37 per l'autorimessa, ordinando alla competente Conservatoria dei registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza; d) condannare la ditta convenuta alla restituzione della somma di cui al punto a), gravata d'interessi legali dal dì del dovuto al saldo; nonché al risarcimento dei danni subiti per effetto degli inadempimenti contrattuali per cui è causa, nella misura che verrà determinata in corso di causa e, comunque, secondo equità; e) dichiarare, pertanto, l'avvenuta compensazione fra il residuo del prezzo

dovuto dall'attore e quanto dovuto dalla convenuta in forza dei punti a) e d) delle presenti conclusioni, con condanna al pagamento della differenza da parte della convenuta; dichiarare, altresì, l'attore non tenuto al pagamento di ulteriori somme per la compravendita. Vinte le spese, oneri accessori inclusi”.

Si costituiva sin dalla prima udienza la *Biemme Costruzioni s.n.c.* che contestava le avverse pretese così precisando le proprie conclusioni: “*Piaccia al Tribunale di Grosseto, respinta ogni contraria, diversa, istanza, azione e/o eccezione, nel merito respingere le domande tutte proposte dall'attore Falzea Bruno perché improponibili ed improseguibili e comunque infondate in fatto e diritto; in accoglimento di espresse domande riconvenzionali, voglia condannare il medesimo attore a risarcire alla convenuta tutti i danni sofferti in conseguenza del comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dal Falzea Bruno in quanto lesivi dell'immagine di serietà e correttezza professionale dell'impresa Biemme Costruzioni s.n.c. di Milani e Bardi, danni da accertarsi in corso di causa e dei quali comunque chiede sin d'ora la liquidazione anche in via equitativa, nonché la immediata restituzione delle chiavi dell'alloggio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.*

In corso di causa il G.I. considerato che la presente controversia si incentra (omissis) sulla misura del corrispettivo, imposto dalla legge ed inserito automaticamente nel contratto ai sensi dell'art.1339 c.c.”, con ordinanza del 9.5.1997 disponeva lo svolgimento di due consulenze, una tecnica ed una contabile, atte ad

dichiarava poi non esaminabili le altre domande concernenti diritti di terzi non presenti nel giudizio, e compensava integralmente le spese di causa.

Avverso tale sentenza la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni interponeva appello, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Stralcio, n.692/05 del 25.7.2005, depositata in cancelleria il 25.7.2005, in accoglimento dell'interposto appello: 1) in ipotesi: accertata e dichiarata la non rituale produzione dei documenti acquisiti agli atti successivamente alla rimessione in istruttoria disposta dal giudice a quo con provvedimento del 10.01.2005, disporre lo stralcio dei documenti per tal modo acquisiti e conseguentemente riformare la sentenza nella parte in cui, ritenendo provata l'anteriorità della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, respinge l'eccezione di cui all'art. 72 L.F. proposta dalla curatela; in ipotesi subordinata, emendare il vizio di motivazione da cui comunque risulta sul punto affetta la sentenza impugnata, non potendosi far discendere effetti di sorta ai fini del decidere da documenti intempestivamente prodotti dall'attore; 2) in via gradata respingere la domanda attrice ex art. 2932 c.c. per essere la stessa infondata e non provata, presupponendo l'accoglimento della medesima l'avvenuto e tempestivo adempimento delle obbligazioni gravanti sull'attore in forza del preliminare di compravendita concluso tra le parti, non avendo invece il medesimo ottemperato all'obbligo di corrispondere il prezzo totale di compravendita al momento della sua immissione nel possesso

allegando la nota di trascrizione in forza della quale eccepiva la impossibilità per la curatela convenuta di sciogliersi dal contratto preliminare ex art.72 L.F. in forza dell'intervenuta sentenza delle S.U. n.12505 del 07.07.2004.

*Fatte nuovamente precisare le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza n.692/2005 del 25.07.2005, depositata in cancelleria il 25.07.2005, G.O.A. del Tribunale di Grosseto, dichiarato non legittimo nel caso di specie l'esercizio, da parte del Curatore del Fallimento della *Biemme Costruzioni di Milani e Bardi s.n.c.*, della facoltà di scioglimento del contratto, a norma dell'art. 72 L.F., e per l'effetto, in accoglimento della domanda del sig. Bruno Falzea dichiarava l'avvenuto trasferimento in suo favore del diritto di superficie, per la durata di 99 anni dal passaggio in giudicato della presente decisione, sull'immobile oggetto di causa, previo pagamento, in favore del Fallimento della società *Biemme Costruzioni di Milani e Bardi S.n.c.*, nel termine essenziale di giorni 180 giorni, dal passaggio in giudicato della presente decisione, della somma di Euro 8.407,08. Dichiarava poi la propria sopravvenuta incompetenza a conoscere delle residue domande riconvenzionali proposte contro la società *Biemme Costruzioni di Milani e Bardi S.n.c.*, e quindi, contro il relativo fallimento, concedendo alle parti termine perentorio di giorni 180, dal passaggio in giudicato della presente decisione, per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Grosseto, in qualità di Giudice Fallimentare, relativamente alle parti non definite e relative ai soli rapporti tra l'attore e la società fallita;*

dichiarava poi non esaminabili le altre domande concernenti diritti di terzi non presenti nel giudizio, e compensava integralmente le spese di causa.

Avverso tale sentenza la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni interponeva appello, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Stralcio, n.692/05 del 25.7.2005, depositata in cancelleria il 25.7.2005, in accoglimento dell'interposto appello: 1) in ipotesi: accertata e dichiarata la non rituale produzione dei documenti acquisiti agli atti successivamente alla rimessione in istruttoria disposta dal giudice a quo con provvedimento del 10.01.2005, disporre lo stralcio dei documenti per tal modo acquisiti e conseguentemente riformare la sentenza nella parte in cui, ritenendo provata l'anteriorità della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio, respinge l'eccezione di cui all'art. 72 L.F. proposta dalla curatela; in ipotesi subordinata, emendare il vizio di motivazione da cui comunque risulta sul punto affetta la sentenza impugnata, non potendosi far discendere effetti di sorta ai fini del decidere da documenti intempestivamente prodotti dall'attore; 2) in via gradata respingere la domanda attrice ex art. 2932 c.c. per essere la stessa infondata e non provata, presupponendo l'accoglimento della medesima l'avvenuto e tempestivo adempimento delle obbligazioni gravanti sull'attore in forza del preliminare di compravendita concluso tra le parti, non avendo invece il medesimo ottemperato all'obbligo di corrispondere il prezzo totale di compravendita al momento della sua immissione nel possesso

dell'immobile; 3) in denegata ipotesi determinare in Euro 77.373,91, compresa IVA nella misura del 4%, il prezzo di acquisto della compravendita intercorsa tra le parti, condannando l'attore alla corresponsione della parte di prezzo residua, al netto degli acconti risultati in causa come corrisposti, nonché al pagamento di tutte le somme contrattualmente dovute, interessi su ritardati pagamenti compresi, da determinarsi eventualmente anche previo completamento della CTU contabile; oltre agli interessi, sino al saldo, nella misura pattuita dal termine dei lavori, o in ipotesi subordinata dalla immissione nel possesso o in ipotesi denegata dalla domanda. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.

Si costituiva in giudizio l'appellato che chiedeva respingersi l'impugnazione, stante l'infondatezza dei motivi addotti dall'appellante, con conferma del trasferimento in favore del Falzea del diritto di superficie, relativo all'immobile per cui è causa avendo la sentenza effetto del contratto non concluso; in via incidentale, in parziale riforma della impugnata sentenza, rideterminare il prezzo della vendita come da contratto preliminare, nella misura di £. 122.000.000 iva esclusa; insistendo altresì nella domanda di danni conseguenti al contegno tenuto dalla società fallita nella vicenda per cui è processo.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni di ambo le parti, così come precisate all'udienza del 21.02.2007 davanti al Consigliere Istruttore, la causa veniva assunta in decisione all'udienza collegiale del 22.05.2009 e con sentenza n.1358/2009, depositata il 13.10.2009, notificata al ricorrente il

22.02.2010, la Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile così decideva: “In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto in data 25 luglio 2005 n.692: 1) respinge la domanda ex art.2932 c.c. proposta da Falzea Bruno contro il Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani e conseguentemente annulla i capi A-B-C della sentenza impugnata; 2) conferma nel resto la sentenza medesima; 3) dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del grado d’appello”.

Avverso tale sentenza d’appello il sig. Falzea Bruno con ricorso notificato il 23.4.2010, proponeva impugnazione adducendo: 1) “Omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione di fatti controversi e decisivi per il giudizio, il primo dei quali costituito dalla circostanza, ritenuta pacifica ed ammessa tra le parti, che il prezzo non è stato interamente pagato”; 2) “Omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (costituiti dall’avvenuta trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. proposta in primo grado dall’attuale ricorrente e dalla tempestiva produzione della documentazione relativa)”; 3) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (costituite dal combinato disposto degli artt. 2932, 2652 n.2 c.c., 45 e 72 L.F.); 4) “Ulteriore violazione di legge, segnatamente dell’art. 72, ultimo comma, R.D. 267/1942 nel testo vigente”; 5) “Altre violazioni di legge (L.865/1971, art. 35) derivanti dalla natura dell’appartamento promesso in vendita e violazione del principio del contraddittorio”; concludendo per l’accoglimento del ricorso e dunque in tesi trasferire con sentenza

definitiva anche per il merito ex art. 384, II cm. c.p.c., il diritto di superficie per la durata di 99 anni sull'immobile per cui è causa, previa enunciazione del principio di diritto che nella fattispecie in esame non poteva, né può, essere riconosciuta alla Curatela la facoltà di risolvere ex art. 72 L.F. il preliminare di cui è causa, ritenendo definitivo prezzo di cessione pari a quello di cui al preliminare versato in atti e perciò da considerarsi interamente saldato in corso di causa, con conseguente condanna di controparte alle spese dei tre gradi di giudizi; in ipotesi con cassazione della sentenza n.1358/2009 emessa dalla Corte di Appello di Firenze e rinvio ad altra sezione della medesima corte di Appello la quale, dovrà uniformarsi all'enunciando principio di diritto statuendo al contempo sul prezzo della definitiva cessione ed al relativo saldo al quale eventualmente subordinare gli effetti dell'invocata sentenza in luogo di contratto nonché sulle spese dei precedenti gradi di giudizio."

Si costituiva la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni che concludeva chiedendo la reiezione del ricorso avversario.

La sentenza di appello impugnata da Falzea veniva cassata con rinvio con sentenza n.8800/2016 in data 9.3.2016, pubblicata in data 4.5.2016.

La Suprema Corte infatti statuiva che l'eventuale scelta del curatore di sciogliersi ex art.72 legge fall. non è opponibile al promissario acquirente che ottenga la sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. perché gli effetti di tale sentenza retroagiscono al momento della trascrizione della domanda.

In data 8.11.2016 veniva notificato alla curatela atto di

citazione in riassunzione con cui controparte chiedeva:” A) dichiarare e/o confermare il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore del sig. Bruno Falzea della proprietà in diritto di superficie per la durata di 99 anni sull’immobile oggetto di causa; B) stabilire il definitivo prezzo della compravendita in £ 122.000.000 (pari a € 63.007,74), oltre IVA, concedendo termine al Falzea per integrare il saldo prezzo; C) Condannare il Fallimento Biemme Costruzioni al risarcimento dei danni descritti nel corso del giudizio; D) Condannare il Fallimento Biemme Costruzioni al pagamento delle spese di lite”.

La Curatela fallimentare si costituiva nell’instaurato giudizio di rinvio e, contestate le avverse tesi e domande, insisteva per l’accoglimento delle conclusioni prese nell’atto di appello introduttivo del secondo grado di giudizio (sopra riportate).

All’udienza del 02.03.2018, a seguito di deposito delle memorie conclusionali, la causa veniva discussa e con sentenza n.1108/2018 pubblicata il 18.05.2018, il giudice del rinvio così decideva:”La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattese, in parziale riforma del capo b) della sentenza del Tribunale di Grosseto n.692-2005 in data 27.7.2005, depositata in data 4.10.2005, subordina il trasferimento dell’immobile meglio distinto in atti al pagamento della somma di € di 11.968,68, oltre Iva di legge; conferma nel resto l’impugnata sentenza; compensa integralmente tra le parti le spese processuali e di cc.tt.uu. di ogni fase e grado, compreso quello di legittimità.”.

Avverso tale sentenza d'appello il sig. Falzea, con ricorso datato e notificato a mezzo pec in data 18.12.2018, proponeva impugnazione avanti a codesta Ecc.ma Corte articolando i seguenti motivi:

1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, 1° comma, n.3, c.p.c. in riferimento agli artt.35 L. n.865/1971, 1419 e 1339 c.c.;

2) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360, 1° comma, n.3 c.p.c. in riferimento agli artt.392 e 393 c.p.c. ;

3) Violazione o falsa applicazione degli artt.99 e 184 c.p.c. – mancata declaratoria della decadenza di nuove domande da parte della curatela

4) Violazione o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c.: ingiustificata compensazione delle spese processuali e di quelle di CTU di ogni fase e grado di giudizio;

concludendo chiede dunque all'Ecc.ma Suprema Corte di "annullare l'impugnata sentenza n.1108/2018, pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze nell'ambito del proc. n.2690/2016, pubblicata in data 18.05.2018 e non notificata, con tutte le statuizioni che riterrà più opportune".

Con il presente atto si costituisce in giudizio la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, resistendo e chiedendo la reiezione del ricorso proposto dal sig. Falzea Bruno in quanto inammissibile ed infondato in fatto e diritto.

Seguendo l'ordine espositivo del ricorso si deduce quanto a:

1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma n. 3 cpc in riferimento agli artt. 35 L. n.865/1971, 1419 e 1339 c.c.

Censura il ricorrente l'affermazione della corte fiorentina secondo cui il prezzo della compravendita per cui è causa deve necessariamente essere quello determinato secondo i parametri di cui alla convenzione in essere tra l'ente territoriale e il costruttore, onde la somma prevista nel contratto preliminare non poteva essere modificata; e dunque reitera in sostanza la tesi, già disattesa in appello, secondo cui sarebbe possibile anche per questo tipo di contratti (edilizia convenzionata) porre un limite massimo di prezzo mentre l'autonomia privata consentirebbe sempre e comunque di concordare un prezzo inferiore.

Tale assunto è manifestamente infondato in primis sotto un profilo più strettamente giuridico evidenziato in motivazione dal giudice di appello che ha ritenuto inconferente il richiamo nella materia de qua all'istituto dell'autonomia privata, e di contro, e conseguentemente, l'obbligo delle parti di attenersi inderogabilmente alla scrupolosa osservanza delle previsioni della convenzione e della ivi recepita normativa di edilizia popolare.

Significativo al riguardo il fatto che parte ricorrente ancora una volta ometta di soffermarsi sul contenuto dell'art. 9 della citata convenzione ove si legge:

“Il concessionario si impegna entro il termine stabilito per la ultimazione dei lavori, a sottoporre alla verifica del Comune la tabella

millesimale per determinare i prezzi massimi unitari di cessione delle singole unità immobiliari, in riferimento alle caratteristiche posizionali, prezzi la cui media ponderata con le superfici abitabili delle unità immobiliari a cui si riferiscono, deve corrispondere al P.M.B. ”.

Dunque la fattispecie non può rientrare nell’ambito di una libera trattativa sul prezzo della compravendita come vorrebbe dare ad intendere controparte, in quanto l’elemento imprescindibile nella determinazione del prezzo, come già detto e come non può che essere nella materia de qua, è pur sempre il Prezzo Medio Base.

Oltre a ciò si deve poi far osservare come nel contratto preliminare sottoscritto dalle parti il richiamo alla revisione del prezzo in osservanza alla convenzione è costante; si legge infatti all’art.6: *“Il prezzo della compravendita viene convenuto ed accettato nella complessiva somma di Lire 122.000.000 (IVA esclusa) soggetta a rivalutazione e revisione a norma della convenzione di cui alla premessa D)”*.

E si prevede poi nel preliminare che versati Lire 122.000.000 con le modalità ivi indicate: *“Quanto al residuo, da determinare anche con riferimento alla revisione dell’intero prezzo a norma della convenzione di cui alla premessa D), sarà pagato in contanti al momento della consegna delle chiavi”*.

Oltre a tutto ciò la tesi del ricorrente, con cui si vorrebbe in sostanza lasciar libero il costruttore-concessionario di vendere a prezzi diversi ed arbitrariamente determinati e non uniformati ai parametri indicati nella Convenzione, violerebbe palesemente anche la norma dell’art. 35 L.865/71 in base al quale la convenzione, tra l’ente concedente e

l'impresa concessionaria, deve prevedere i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, e dunque i comuni debbono stabilire i parametri di calcolo del prezzo di cessione degli alloggi ed attestarne la corretta applicazione.

E ciò sempre e comunque, e non certo nei limiti di una soglia massima che peraltro nella materia de qua non esiste (infatti nella convenzione si parla solo di "*i prezzi massimi unitari di cessione delle singole unità immobiliari, in riferimento alle caratteristiche posizionali*"), dovendo la vendita (avente ad oggetto il diritto di superficie) essere effettuata in base al P.M.B. la cui determinazione spetta appunto all'ente pubblico (come puntualmente avvenuto nella fattispecie).

2) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n.3 cpc in riferimento agli artt. 392 e 393 c.p.c.

Con questo motivo chiede il ricorrente l'annullamento della sentenza emessa dalla corte fiorentina in sede di rinvio in quanto detta pronuncia riformerebbe la sentenza del Tribunale di Grosseto (rideterminando il saldo prezzo della compravendita, con il semplice richiamo alla CTU espletata in primo grado, v. pag. n.7 primo capoverso) che non sarebbe più esistente essendo stata sostituita dalla prima pronuncia della sentenza della corte di appello poi cassata da questa Corte.

Una simile tesi appare incomprensibile non foss'altro perché l'oggetto del giudizio di rinvio è stato indicato dalla stessa Corte di Cassazione che, enunciando il principio di diritto riguardo all'art 72 LF, ha poi

rinvio alla corte territoriale per la decisione sulla domanda ex art.2932 c.c.

Del resto il giudizio di rinvio ha natura ‘prosecutoria’ onde le parti debbono riproporre le conclusioni in precedenza rassegnate e solo ove ciò non accada le stesse si intendono in tutto o in parte abbandonate; fermo restando che il thema decidendum nel giudizio di rinvio rimane quello risultante dai precedenti gradi di giudizio.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 184 cpc – mancata declaratoria della decadenza di nuove domande da parte della curatela

Si lagna il ricorrente del fatto che la curatela avrebbe nel corso del giudizio di primo grado variato le proprie conclusioni introducendo domande nuove.

La questione è stata ex adverso sollevata tanto in primo che in secondo grado e sempre respinta. Dunque la censura de quo non è più esaminabile essendo in sostanza il capo di pronuncia che si intende mettere in discussione coperto da doppia conforme; il motivo è dunque inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.

Si deve ripetere che le conclusioni della curatela sono state precisate all’udienza per tale incumbente fissata dal Tribunale di Grosseto per il giorno 14.3.2005, e sono riportate nel relativo verbale oltre che nella comparsa conclusionale, nonché nell’epigrafe della sentenza del ridetto giudice; dette conclusioni non sono state modificate in appello.

Infatti la Curatela oltre alla pronuncia sull’art. 72 LF, ha chiesto la reiezione della domanda ex art. 2932 c.c. in quanto infondata in fatto e

diritto e non provata, contestando comunque le pretese di controparte in merito alla entità del prezzo della compravendita, e chiedendo la verifica conseguentemente del puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali da assolversi nei confronti della curatela stessa.

Sul punto il primo giudice ha statuito che la curatela non ha introdotto alcuna domanda nuova e che comunque le conclusioni prese sollecitavano solo la verifica del puntuale adempimento di parte attrice, inevitabile peraltro ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.

La corte di appello ha ribadito l'infondatezza dell'eccezione di controparte circa la inammissibilità delle domande della curatela (senza pronunciarsi sulla reale natura della stesse) osservando che comunque la normativa processuale all'epoca vigente (il presente giudizio è stato instaurato il 30.5.1994) non poneva preclusioni deduttive e probatorie.

A ben vedere in realtà il motivo in questione è privo di reale consistenza in quanto parte ricorrente vorrebbe adombrare dubbi sull'abbandono da parte della curatela delle domande poste in causa dalla società prima del fallimento, senza in realtà argomentare alcunché sull'accertato diritto della curatela di resistere in giudizio chiedendo la reiezione delle domande dell'attore.

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc: ingiustificata compensazione delle spese processuali e di quelle di CTU di ogni fase grado del giudizio .

Anche questo motivo di ricorso appare inammissibile ex art. 360 bis

c.p.c. posto che la questione è stata risolta tanto in primo che in secondo grado in modo identico.

Sul punto il Tribunale di Grosseto ritiene giusta la compensazione “stante la particolarità della situazione e la novità della soluzione proposta”.

La Corte di Appello di Firenze stante “ l’esito del giudizio e la controvertibilità delle questioni”.

Il motivo è comunque infondato considerato che (e su ciò parte ricorrente tace) da un lato tutte le domande ex adverso proposte tanto in primo che in secondo grado sono state respinte (è sufficiente leggere le conclusioni rassegnate da controparte nelle sentenze di primo e secondo grado); ed inoltre la domanda di trasferimento della proprietà del bene ex art. 2932 c.c. è stata solo parzialmente accolta in entrambi i gradi di giudizio essendo stato l’attore condannato a pagare alla curatela il residuo prezzo (sul punto con reiezione delle ulteriori istanze avversarie).

Tutto ciò premesso la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni, ut supra rappresentata e difesa, così rassegna le proprie

conclusioni

“Voglia la Suprema Corte di Cassazione, ogni contraria domanda disattesa e reietta, rigettare il ricorso proposto da Falzea Bruno avverso la sentenza n.1108/2018 emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 20.03.2018, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 18.5.2018, non notificata, per essere il medesimo inammissibile ed infondato in

fatto e diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa. Vinte le spese”.

Saranno depositati:

1) Copia conforme autorizzazione G.D. ai Fallimenti del Tribunale di Grosseto del 24.1.2019;

2/5) Fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio;

6) Copia notificata a mezzo pec in data 18.12.2018 del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio;


7/9) Messaggio pec dell'eseguita notificazione del presente controricorso; ricevute di accettazione e avvenuta consegna;

10/12) relata di notifica e relativi allegati (copia controricorso e procura speciale).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.366, u.c. c.p.c., si indica per comunicazioni e notificazioni l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Claudio Marconi e comunicato al consiglio dell'ordine di appartenenza: claudiomarconi@pec.ordineavvocatigrosseto.com.

Comunicazioni ex art.136 u.c. c.p.c. via fax al n.0564.410644.


Grosseto / Roma, 25.01.2019


Avv. Claudio Marconi

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Nella mia qualità di Curatore del Fallimento Biemme Costruzioni S.n.c. di Bardi e Milani (c.f.:00211420534), in forza di decreto autorizzativo del 24.01.2019 del Giudice Delegato ai Fallimenti del Tribunale di Grosseto, delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione avente ad oggetto la impugnazione della sentenza n.1108/2018 della Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, emessa il 20.03.2018 e pubblicata mediante deposito in cancelleria il 18.05.2018, non notificata, proposta da Falzea Bruno, l'Avv. Claudio Marconi del Foro di Grosseto, conferendo al medesimo ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, nominare sostituti e mutare domicilio. Eleggo domicilio in Roma, Via A. De Gasperi n.21, presso lo studio dell'Avv. Mattia Ricci. Dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui alla L.675/96 e successive modifiche ed integrazioni, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e pertanto presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e modalità strettamente correlate alle finalità dell'incarico. Dichiaro altresì di essere stato informato del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n.28/2010, nonché delle norme relative alla negoziazione assistita di cui al D.L. n.132/2014.

Grosseto, 25.1.2019


Visto per autentica
Avv. Claudio Marconi

Il Curatore
Rag. Daniele Moretti



RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art.3bis L.53-1994

Io sottoscritto Avv. Claudio Marconi (c.f.:MRCCLD55M23H501K), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n.53 e successive modifiche, difensore della Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni snc di Bardi e Milani (c.f.:00211420534) in virtù di procura alle liti ex art.83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **Controricorso ex art. 370 cpc** nonché **Procura Speciale alle liti Cassazione Curatela Fall. BMC** a:

- **Avv. Giuseppe Maria Tiraboschi, procuratore costituito di Falzea Bruno,** all'indirizzo **PEC giuseppemariatiraboschi@ordineavvocatiroma.org** estratto dal ReGIndE (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo **claudiomarconi@pec.ordineavvocatigrosseto.com** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) mittente

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento innanzi alla Corte di Cassazione promosso da Falzea Bruno

ATTESTO

-ai sensi dell'art.3-bis L.53-1994, che gli allegati files Controricorso ex art.370 cpc Curatela Fall. BMC. pdf ("Controricorso ex art.370 cpc") e Procura Speciale alle liti Cassazione Curatela Fall. BMC.pdf ("Procura Speciale alle liti Cassazione Curatela Fall. BMC") sono copie conformi agli originali cartacei da cui sono stati estratti.

Grosseto, 25 gennaio 2019

Firmato digitalmente da
Avv. Claudio Marconi